



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.50 del 03/12/2024

Oggetto:ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE CADUTA ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA SPINAZZOLA - GIOIA DEL COLLE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari- datata 19 novembre 2024 prot. 2024/0002909 acclarata al Protocollo Generale del Comune di Altamura al n. 105726 del 21.11.2024 ed ulteriore Protocollo P.L. (messaggio interno n. 156665 del 03/12/2024) con la quale, in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, per la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie che rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso, chiede che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tale evento nonché l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo invernale, a carico dei possessori di terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, richiamando il rispetto del D.P.R. n. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e, specificatamente gli artt. 52-55 e 56:

Riportati pertanto integralmente i succitati artt. del D.P.R. n. 753/1980:

- **Art. 52** - *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

- **Art. 55** - *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

- **Art. 56** - *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

Valutato che lungo il percorso della RFI Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto del territorio comunale della linea Gioia del Colle – Spinazzola, possono esserci delle condizioni incompatibili con il dettato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980.

Richiamato altresì il D.P.R. n. 753/80

- Ferrovie Appulo Lucane
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Inoltre, si dispone la diffusione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni e per la generale conoscenza, attraverso la pubblicazione sul sito web del comune di Altamura e all'albo pretorio on line, l'invio ai media locali, alle associazioni locali di volontariato e degli agricoltori ed allevatori.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 03 dicembre 2024

Capo Servizio Polizia Locale - Protezione Civile
Commissario Sup. rs. Angelo TRAGNI

Comandante P.L. - Dirigente Protezione Civile
Dirigente Maria Paola d.ssa STEFANELLI



Il Sindaco
prof. Vitantonio PETRONELLA